



# **CAMERA DEI DEPUTATI**

**Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro**

**Audizione**

**DDL di conversione del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25,  
recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e  
funzionalità delle pubbliche amministrazioni”  
AC 2308**

*Roma, 24 marzo 2025*

## **Premessa**

Non può che condividersi l'obiettivo del decreto in oggetto e cioè la semplificazione delle modalità di reclutamento e la valorizzazione del personale della Pubblica Amministrazione.

Per quel che riguarda i dipendenti del comparto delle funzioni locali, si vuole in questa sede sottolineare ancora una volta, come nell'ultimo decennio, a causa dell'imposizione di rigide limitazioni finanziarie alla spesa di personale di Comuni e Città Metropolitane abbia determinato una progressiva riduzione delle risorse umane di quasi il 25%. Nel contempo, vi è stata una crescita esponenziale di compiti e funzioni trasferite e una sempre maggiore richiesta di competenze amministrative specialistiche difficili da attrarre con una retribuzione bassa e assolutamente disallineata con il livello di responsabilità richiesto.

L'ANCI segnala ormai da tempo dunque la ridotta capacità attrattiva dei Comuni e delle Città metropolitane rispetto alle altre PPAA.

Sono numerosi gli indici e i segnali che evidenziano l'accentuarsi di questa emergenza: 1. riduzione del numero di candidati ai concorsi banditi dagli Enti locali; 2. crescente numero di vincitori di concorso che rinunciano all'assunzione; 3. continuo esodo del personale di ruolo verso Ministeri, Agenzie e Regioni mediante i processi di mobilità volontaria. Appare evidente che la principale causa risiede in un livello retributivo complessivo minore, a fronte di maggiori competenze e responsabilità.

In questo contesto, l'ANCI, come già accennato, apprezza che con la predisposizione del decreto *de quo* il Governo abbia voluto potenziare disposizioni incentivanti all'impiego, anche di giovani talenti specializzati in studi tecnici, nella PPAA, sottolineando che alcune misure rappresentano l'accoglimento di alcune richieste dell'Associazione.

Si ritiene tuttavia indispensabile che il Parlamento proceda al miglioramento di alcune fondamentali misure, come di seguito illustrato, rinviando per il resto delle ulteriori proposte al documento allegato.

### **1. Superamento dei limiti ai trattamenti economici accessori per i dipendenti e i dirigenti dello Stato**

Il primo comma dell'art. 14 del decreto contiene la previsione dello sblocco del limite al trattamento economico accessorio per il personale dipendente e dirigente statale. La disposizione, che trascura completamente il personale del comparto delle funzioni locali, è motivata dal "fine di perseguire il processo di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori".

L'ANCI afferma da tempo che una reale armonizzazione dei trattamenti economici nel pubblico impiego deve passare necessariamente attraverso una valorizzazione economica del personale dei Comuni, che, come testimoniato da tutte le fonti (Conto annuale, Rapporto ARAN), è il meno pagato nonostante l'aumento di funzioni trasferite da altri enti e la corrispondente crescita di responsabilità.

***Chiediamo pertanto l'estensione della disciplina dell'art. 14 anche al personale di Comuni, Unioni e Città metropolitane, attraverso il finanziamento di un apposito fondo con risorse statali.***

***Sempre in tema di trattamento economico accessorio, occorre disapplicare la norma di cui all'articolo 1 comma 124 della legge n. 207/2024, ( legge di bilancio per il 2025) al fine di confermare, per gli enti locali, l'importante principio di***

***diritto formulato dalla Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 17/2024, secondo cui le risorse destinate dalla contrattazione decentrata al welfare integrativo non siano da assoggettare ai limiti di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017.***

## **2. Mobilità volontaria preventiva all'indizione di nuovi concorsi**

L'art. 3 del Decreto-legge supera l'obbligo generalizzato di bandire avvisi di mobilità propedeutica per tutti i posti che si intende mettere a concorso, prevedendo che le amministrazioni destinino alle procedure di mobilità non meno del 15 per cento delle facoltà assunzionali, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa Area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno 12 mesi e che abbiano conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole.

Appare evidente che la nuova disciplina è stata elaborata sulla scala delle grandi amministrazioni centrali, che sviluppano annualmente una capacità assunzionale ampia e articolata, mentre può creare problemi alle esigenze dei Comuni medi e piccoli, che bandiscono annualmente concorsi per poche unità di personale.

Inoltre, il dimensionamento del 15% sulle facoltà assunzionali e non sui posti banditi produce effetti distorsivi anche rispetto alle capacità assunzionali dei grandi Comuni, tenuto conto delle specifiche modalità di determinazione, non legate alla regola del turnover, ma a quella della sostenibilità finanziaria, per cui la capacità assunzionale teorica è molto distante e più ampia rispetto a quella effettivamente esercitata nei piani assunzionali.

**Ciò rende necessaria una specifica declinazione delle nuove regole rispetto ai Comuni, prevedendo che questi destinino alla mobilità volontaria il 15% delle facoltà assunzionali effettivamente destinate ad assunzioni in ciascun esercizio finanziario e solo nel caso in cui i piani assunzionali prevedano un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di personale.**

## **3. Contributo piccoli Comuni per assunzioni di personale e trattamento economico segretari comunali**

L'art. 31-bis, comma 5, del D.L. n. 152/2021 ha istituito un fondo con lo stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2022 al 2026, per sostenere economicamente i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti per effettuare assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR, e che la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, art. 1, comma 828) ha consentito l'impiego del fondo anche per il contributo alla spesa per il trattamento economico del segretario comunale.

L'ANCI richiede ormai da due anni una modifica normativa volta a superare le numerose difficoltà applicative dell'erogazione del contributo a valere sul fondo in questione, che ne hanno parzialmente vanificato l'obiettivo.

Il comma 2 dell'art. 9 dispone testualmente che: "le risorse finanziarie assegnate ai Comuni individuati sulla base dei criteri determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi del comma 5, dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 6 novembre

2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, non utilizzate e restituite, nel corso del medesimo esercizio finanziario, dalle predette amministrazioni, sono riassegnate dal Ministero dell'interno, in ordine di graduatoria, ai Comuni già individuati ma non destinatari dei benefici ivi previsti”.

La norma inserita nel decreto in commento non rispecchia i contenuti delle proposte dell'ANCI, e corrisponde in minima parte alle esigenze rappresentate dai Comuni.

La maggiore criticità è data dal fatto che questa misura consente il reimpiego delle sole risorse restituite “nel medesimo esercizio finanziario”, laddove, in base alle indicazioni del Ministero dell'Interno (Circolare DAIT n. 84 del 3 luglio 2023) le risorse non utilizzate vanno riversate entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

Inoltre, la stessa non corrisponde alle esigenze maggiormente segnalate dai Comuni già destinatari del contributo, che chiedono di poterlo utilizzare anche nelle annualità successive a quelle di assegnazione, considerato che il mancato utilizzo è dipeso da fattori non dipendenti dall'inerzia dell'ente ma da fattori esterni. Ad esempio, nel caso del contributo per il trattamento economico dei segretari, gli avvisi di vacanza della sede sono andati deserti per assenza di segretari di fascia C disponibili o interessati. Difficoltà che peraltro sono destinate a perpetrarsi anche in caso di riassegnazione delle risorse ad altri enti.

**E' quindi indispensabile un emendamento per consentire ai piccoli Comuni che hanno ricevuto i contributi per le assunzioni straordinarie a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR e per la copertura degli oneri del segretario comunale di poterli utilizzare anche nelle annualità successive a quelle di assegnazione.**

#### **4. Scorrimento graduatorie**

Il comma 9 dell'art. 4 del decreto legge ha recepito molto opportunamente una richiesta dell'ANCI disponendo la disapplicazione del meccanismo c.d. taglia-idonei a tutte le graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025. Si propone un emendamento per dare certezza agli enti in fase di programmazione e di conseguenza per estendere la previsione a tutti i concorsi banditi nel corso del 2025, anche nel caso in cui le variabili connesse alle procedure concorsuali (es: necessità di prove suppletive, eventuali ricorsi etc.) determinino lo slittamento dell'approvazione della graduatoria al 2026.

#### **5. Misure per l'attrazione di giovani nella P.A.**

Pur condividendo l'ampliamento degli strumenti per consentire e facilitare l'impiego dei giovani nelle PPAA, per i Comuni e le Città Metropolitane che già hanno una disciplina di favore relativa ai contratti di formazione lavoro, si chiede di introdurre una misura utile ad ampliare la platea dei beneficiari, consentendo il reclutamento – mediante convenzioni con le Università del territorio - di giovani iscritti anche al terzo anno accademico che siano in regola con il corso di studi.